



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

*contro*

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Stato Maggiore dell'Esercito, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comitato di Verifica per le cause di servizio, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

del decreto n. [REDACTED] del Ministero della Difesa- Direzione Generale delle pensioni Militari e collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva-III Reparto;

dei pareri espressi dal Comitato di verifica per le cause di servizio n. [REDACTED], con i quali è stata rigettata l'istanza del ricorrente

volta al riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio della patologia accusata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno [REDACTED] il dott. Roberto

Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è un sottufficiale dell'Esercito italiano.

Il predetto ha partecipato alle missioni internazionali svolte dalle Forze Armate italiane in Bosnia e Kosovo dal [REDACTED] in qualità di addetto al confezionamento ed alla distribuzione del vitto.

In data [REDACTED] il militare presentava istanza per il riconoscimento da causa di servizio per: "-OMISSIS-".

Il Comitato di verifica per le cause di servizio con parere n. [REDACTED] ha rigettato l'istanza.

Successivamente l'organo consultivo, anche alla luce della nuova documentazione prodotta dall'istante, riesaminava la domanda.

Con parere n. [REDACTED] l'Organo rigettava, nuovamente, l'istanza di riconoscimento per la dipendenza da causa di servizio della patologia accusata.

Avverso tale negativa determinazione il ricorrente insorgeva con il ricorso giurisdizionale oggetto del presente scrutinio.

Sostiene il ricorrente nei motivi di gravame che l'insorgenza della accusata patologia è da ricondurre, in via esclusiva, all'espletamento, nei riportati teatri di operazioni, dei compiti affidati, proprio perché le diverse forze armate ivi

impiegate hanno utilizzato munizionamento all'uranio impoverito e il ricorrente non è stato dotato di adeguate misure preventive.

Osserva il Collegio.

Invero, la peculiare situazione di impiego del ricorrente, in uno con la accusata patologia tumorale, asseritamente causata dall'uso di proiettili all'uranio impoverito nel teatro operativo cui il predetto era stato impiegato, imponeva una penetrante e singolare valutazione di tutti i presupposti fattuali e di servizio, con particolare riferimento all'accertamento:

se nella località di impiego del ricorrente è stato utilizzato il munizionamento con uranio impoverito;

della incidenza di tali tumori nell'ambito del reparto del predetto;

di eventuali presidi di sicurezza assegnati ai militari impiegati nel riferito teatro operativo e, segnatamente, al ricorrente.

Per cui non è sufficiente, né adeguata la motivazione di rigetto dell'istanza, la quale, all'evidenza, costituisce una formula di stile utilizzata dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio quando attesta: "Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti".

Né tanto meno assume carattere decisivo, ai fini del diniego, la circostanza (addotta dal detto Comitato nel parere [REDACTED] 6) che il ricorrente "non aveva compiti operativi".

Pertanto il Collegio accoglie il ricorso ai fini del riesame nei termini indicati in motivazione e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.2 2, comma 8, D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [redacted] con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Francesca Petrucciani, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Vitanza**

**IL PRESIDENTE**  
**Carmine Volpe**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.